

PIANO ANNUALE DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITO

SOTTO SEZIONE 2.3 DEL PIAO

MONITORAGGIO DI I° E DI II° LIVELLO - TRIENNIO 2024/2026 - ANNUALITA' 2024



PREMESSA	3
ART. 1 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO NELLA L. 190/2012 E NEI PNA	4
1.1. Il sistema di monitoraggio nella L. 190/2012	4
1.2 Il sistema di monitoraggio nell'aggiornamento 2015 al PNA	5
1.3 Il sistema di monitoraggio nel PNA 2019	6
1.3.1 Monitoraggio e riesame	6
1.3.2 Monitoraggio sull'attuazione delle misure	6
1.3.3 Monitoraggio sull'idoneità delle misure	8
1.3.4 Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema	8
ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO NELLA SOTTO SEZIONE 2.3 DEL PIAO E NEL PIANO DEL MONITORAGGIO ANNUALE	9
2.1 Monitoraggio sull'attuazione delle misure	9
2.2 Monitoraggio sull'idoneità delle misure e sul funzionamento del sistema di prevenzione	9
2.3 Disciplina di dettaglio del sistema di monitoraggio - Piano di monitoraggio annuale	9
2.3.1 Livello di monitoraggio	10
2.3.2 Misure di prevenzione e processi/attività oggetto del monitoraggio e programmazione	10
2.3.3 Piattaforma ANAC da aggiornare con i dati del monitoraggio	11
2.3.4 Soggetti del sistema di monitoraggio e relative responsabilità	11
ART. 3 LA PIATTAFORMA ANAC PER L'ACQUISIZIONE DELLA SOTTO SEZIONE 2.3 DEL PIAO	17
3.1 Indicazioni per la gestione piattaforma ANAC: Monitoraggio Misure Generali	18
3.2 Indicazioni per la gestione piattaforma ANAC: Monitoraggio Misure Specifiche	19
3.3 Indicazioni per la gestione piattaforma ANAC: Monitoraggio - Dati generali	19
3.4 Indicazioni per la gestione piattaforma ANAC: soggetti del sistema di monitoraggio	21
ART. 4 MONITORAGGIO E RELAZIONE ANNUALE RPCT	22



PREMESSA

Con deliberazione dell'organo di indirizzo politico, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, su proposta del RPCT, il PIAO per il triennio 2024-2026 che assorbe, nella sotto sezione 2.3 del PIAO "Rischi corruttivi e trasparenza", il PTPCT.

La sotto sezione 2.3 del PIAO descrive, in maniera articolata, il Sistema di Gestione del Rischio di Corruzione (SGRC).

A seguito dell'approvazione e della esecutività del PIAO, l'Amministrazione deve dare attuazione al Sistema di gestione del rischio di corruzione e deve, altresì, procedere al monitoraggio delle misure di prevenzione generali (MG) e specifiche (MS) e al monitoraggio del funzionamento della sotto sezione 2.3 del PIAO.

A tal fine, l'Amministrazione approva il presente Piano di monitoraggio, a valenza annuale, il cui obiettivo, conformemente a quanto indicato nel paragrafo 9.1 ("Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione") del Quaderno n. 10 Conformità (Linea Guida Applicativa della norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione), è quello di raccogliere dati e informazioni in modo sistematico al fine di valutare le prestazioni per la prevenzione della corruzione e l'efficacia del sistema di gestione. Come testualmente indicato nel Quaderno n.10, tali dati e informazioni "mettono in condizione l'Amministrazione di rispondere a domande quali, ad esempio (vedi A.19):

- i rischi di corruzione sono sotto controllo?
- i livelli di rischio sono migliorati o peggiorati?
- i controlli sono efficaci?
- le anomalie riscontrate nei controlli sono trattate in modo da impedirne il ripetersi?
- gli obiettivi sono stati raggiunti?
- il personale è sufficientemente coinvolto, al fine di consolidare la cultura della legalità nell'organizzazione?
- le risorse messe a disposizione rappresentano esclusivamente un costo per l'organizzazione o si traducono in opportunità di miglioramento?

Le risposte a queste domande e i risultati dei monitoraggi, debitamente analizzati e valutati, costituiscono input dei riesami, compreso l'aggiornamento annuale della sotto sezione 2.3 del PIAO e delle azioni di miglioramento.

Il termine per l'approvazione del Piano di monitoraggio annuale, quand'anche non previsto dalla sotto sezione 2.3 del PIAO, va funzionalmente definito in relazione all'attuazione delle misure di prevenzione indicate nella sotto sezione 2.3 del PIAO.

Il Piano di monitoraggio è un documento del Sistema di Gestione del Rischio di Corruzione (SGRC) prescritto dall'ANAC nel paragrafo 6.1 PNA 2019, laddove viene testualmente disposto che "è opportuno che l'attività di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE che dovrà indicare i processi/attività oggetto del monitoraggio, le periodicità delle verifiche e le modalità di svolgimento della verifica".



ART. 1
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO
NELLA L. 190/2012 E NEI PNA

Il monitoraggio, unitamente all'attività di revisione del sistema di gestione del rischio di corruzione, costituisce l'ultima fase del processo di gestione del rischio di corruzione, dopo l'analisi, la valutazione e il trattamento del rischio medesimo.

Il monitoraggio è composto da un insieme di adempimenti, attività, operazioni, procedure e documenti che, nel loro complesso, costituiscono il "SISTEMA DI MONITORAGGIO". Conformemente a quanto indicato nel paragrafo 9.1 ("Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione") del Quaderno n.10 Conformità (Linea Guida Applicativa della norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione), il Sistema di monitoraggio deve individuare:

- cosa è necessario porre sotto monitoraggio, come effettuarlo, chi lo realizza, a chi vanno riportati i risultati e la periodicità con la quale va effettuato.

Tutte le informazioni (piano di monitoraggio, procedure, modulistica, registrazioni, richieste di verifica, report, audit) devono essere rigorosamente documentate e l'intero sistema di monitoraggio deve essere costantemente alimentato dal sistema informativo e periodicamente implementato.

La progettazione e l'implementazione di un efficiente sistema di monitoraggio influisce sull'efficacia complessiva della sotto sezione 2.3 del PIAO.

1.1. Il sistema di monitoraggio nella L. 190/2012

Gli elementi essenziali per la progettazione del sistema di monitoraggio si desumono dalla L. 190/2012.

L'art 1, co. 10, L.190/2012 stabilisce che il RPCT:

- VERIFICA l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità;
- propone MODIFICHE dello stesso quando:
 - a) sono accertate significative violazioni delle prescrizioni;
 - b) quando intervengono mutamenti nell'organizzazione;
 - c) quando intervengono mutamenti nell'attività dell'Amministrazione.

L'art. 1, co. 14, L.190/2012 stabilisce, altresì, che il RPCT redige la RELAZIONE ANNUALE recante i risultati dell'attività svolta tra cui:

- il RENDICONTO sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nella sotto sezione 2.3 del PIAO.

L'art 1, co. 7, L. 190/2012 stabilisce, infine, che il RPCT:

- SEGNALE all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o NdV le DISFUNZIONI inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di Trasparenza;
- INDICA agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare (UPD) i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

A fronte dei compiti attribuiti, la L.190/2012 (art. 12 e14) ha introdotto consistenti RESPONSABILITÀ in capo al RPCT.



In particolare, l'art. 12 stabilisce che:

- "In caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica Amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano".

L'art. 14 stabilisce, altresì, che:

- "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

Nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, il monitoraggio, quale attività di vigilanza sull'osservanza della sotto sezione 2.3 del PIAO, si rivela indispensabile per:

- il funzionamento della sotto sezione medesima;
- il successo della strategia di prevenzione;
- l'acquisizione di elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT (cfr. Parte II di cui al presente PNA 2019, par.3) e della revisione del sistema di gestione del rischio di corruzione.

L'indispensabilità del sistema di monitoraggio giustifica la previsione dello stesso all'interno del sotto sezione 2.3 del PIAO, come da indicazioni fornite dall'ANAC:

- nel paragrafo 6.6, parte generale dell'Aggiornamento 2015 al PNA
- nel paragrafo 6 del PNA 2019.

1.2 Il sistema di monitoraggio nell'aggiornamento 2015 al PNA

Fermo restando che gli elementi essenziali per la progettazione del sistema di monitoraggio si desumono dalla L. 190/2012, un contributo determinante per la configurazione del sistema medesimo e' fornito dai PNA successivi.

Quanto all' aggiornamento 2015 al PNA (Determinazione n. 12 del 28/10/2015), il paragrafo 6.6 (Monitoraggio del PTPC e delle misure) prevede quanto segue.

- Monitoraggio PTPC

Per il monitoraggio del PTPC è necessario indicare modalità, periodicità e relative responsabilità. Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. E' opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPC e nonché all'interno della Relazione annuale del RPC.

- Monitoraggio sull'attuazione delle misure

Particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio sull'attuazione delle misure. La programmazione operativa consente al RPC di dotarsi di uno strumento di controllo e di monitoraggio dell'effettiva attuazione delle misure, attraverso indicatori di monitoraggio. Per le amministrazioni più complesse (per dimensione organizzativa, per diversificazione delle attività svolte o per articolazione territoriale) e' auspicabile che sia prevista almeno una verifica infrannuale al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di



scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura. In tale ottica è anche necessario garantire integrazione e coordinamento con gli obiettivi di performance nonché con gli strumenti e i soggetti che intervengono nel ciclo di gestione della performance o in processi equivalenti. Nel PTPC vanno riportati i risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nei PTPC precedenti. Nel caso di misure in corso di attuazione va data evidenza della realizzazione della fase di attuazione prevista, mentre in caso di mancata attuazione va esplicitata la motivazione dello scostamento, oltre ad una nuova programmazione. Diverso è il problema della valutazione dell'efficacia delle misure. E' auspicabile che le amministrazioni e gli enti inizino a dotarsi dei primi strumenti di valutazione, fermo restando che è intenzione dell'Autorità elaborare e fornire elementi di supporto metodologico al riguardo.

1.3 Il sistema di monitoraggio nel PNA 2019

Quanto al PNA 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019), il paragrafo 6 (Monitoraggio e riesame) prevede quanto di seguito trascritto, fermo restando la sostituzione del riferimento al PTPCT con il riferimento alla sotto sezione 2.3 del PIAO.

1.3.1 Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II, di cui al presente PNA, par.3.). Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi: il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio; il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio. I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

1.3.2 Monitoraggio sull'attuazione delle misure

Secondo l'approccio metodologico del PNA 2019, tuttora valido, essendo la sotto sezione 2.3 del PIAO un documento di programmazione, appare evidente che ad esso debba logicamente seguire un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure. Per tale ragione, è opportuno che ogni Amministrazione preveda e descriva accuratamente nella sotto sezione 2.3 del PIAO il proprio sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure. In primo luogo, occorre ribadire che la responsabilità del monitoraggio è del RPCT. Tuttavia, soprattutto in amministrazioni di grandi dimensioni o con un elevato livello di complessità (es. dislocazione sul territorio di diverse sedi), il monitoraggio in capo al solo RPCT potrebbe non essere facilmente attuabile, anche in funzione della generalizzata numerosità degli elementi da monitorare. Per tale ragione, si possono prevedere sistemi di monitoraggio su più livelli, in cui il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT. Il monitoraggio di primo livello, dunque, può essere attuato in autovalutazione da parte dei referenti, se previsti o dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello sarà chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura. E' opportuno tener presente che questa modalità fornisce valutazioni di qualità meno elevata rispetto alle analisi condotte



direttamente dal RPCT o da altre unità indipendenti (es. internal audit), poiché in questo caso si tratta di (auto) valutazioni effettuate dagli stessi soggetti che hanno la responsabilità dei processi/attività oggetto del controllo. Pertanto, è opportuno ricorrere all'autovalutazione soltanto nelle aree in cui il rischio di corruzione è più basso, mentre nelle aree a più alto rischio, questa modalità deve essere utilizzata in combinazione con l'azione di monitoraggio svolta dal RPCT o da organi indipendenti rispetto all'attività da verificare. Il monitoraggio di secondo livello, dunque, deve essere attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti. Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nella sotto sezione 2.3 del PIAO da parte delle unità organizzative in cui si articola l'Amministrazione. E' opportuno che l'attività di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che deve indicare:

- i processi/attività oggetto del monitoraggio;
- le periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento della verifica.

Per quanto riguarda i processi/attività oggetto del monitoraggio, il RPCT deve tener conto delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio per individuare i processi/attività maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio. Nel pianificare le verifiche si deve tener conto anche dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attività non verificati negli anni precedenti. Le verifiche programmate non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPCT poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che devono essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità. Con riferimento alla periodicità, il RPCT è chiamato a definire la tempistica del monitoraggio più consona all'esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative dell'Amministrazione. Maggiore è la frequenza del monitoraggio (ad esempio mensile, bimestrale o trimestrale), maggiore è la tempestività con cui un eventuale correttivo può essere introdotto. D'altra parte, una maggiore frequenza dei monitoraggi si associa ad un maggiore onere organizzativo in termini di reperimento e elaborazione delle informazioni. Pertanto, coerentemente al principio guida della "gradualità" e tenendo nella dovuta considerazione le specificità degli enti di dimensioni ridotte, il monitoraggio sull'attuazione delle misure non può non essere almeno annuale. Per le amministrazioni di maggiori dimensioni, o connotate da processi di particolare complessità, è opportuno prevedere verifiche più frequenti. Il monitoraggio è infatti indispensabile per acquisire elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT (cfr. Parte II di cui al presente PNA, par.3.). Con riferimento alle modalità di verifica, il RPCT deve verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta. Questo è tanto più agevole quanto più sono state correttamente programmate le misure all'interno dei Piani anche con indicatori ben definiti e puntuali. A tal fine può essere utile prevedere, nel corso dell'anno, incontri tra il RPCT (e la struttura di supporto) e i responsabili dell'attuazione delle misure. Il RPCT deve svolgere degli audit specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo. Al fine di agevolare i controlli, inoltre, può essere utile ricorrere a sistemi informatizzati o spazi digitali condivisi (come le intranet) dove far confluire tutti i documenti che formalizzano le misure. Il



monitoraggio di secondo livello deve essere realizzato sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all'interno del sotto sezione 2.3 del PIAO.

Tuttavia, in amministrazioni particolarmente complesse o con scarse risorse, il monitoraggio di secondo livello potrà essere effettuato attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica. In questo caso, deve essere data adeguata motivazione della scelta effettuata e delle modalità di campionamento utilizzate.

1.3.3 Monitoraggio sull'idoneità delle misure

Il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività".

La valutazione dell'idoneità delle misure pertiene al RPCT, coadiuvato, da un punto di vista metodologico, dagli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) o dalle strutture di vigilanza e audit interno.

E' un'attività di supporto al RPCT, per la digitalizzazione del sistema di gestione del rischio di corruzione, incluso sistema di monitoraggio.

L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui: l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;

- una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);

- una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

L'aver inserito nella sotto sezione 2.3 del PIAO misure basate su un "mero formalismo" determina bassi livelli di idoneità.

L'inidoneità può anche essere rilevata attraverso il verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura.

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT è tenuto a intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio".

1.3.4 Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nella sotto sezione 2.3 del PIAO, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".

L'Amministrazione deve definire la frequenza con cui procedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e gli organi da coinvolgere nel riesame. E' opportuno che tale attività abbia una frequenza almeno annuale per supportare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione. Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'Amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi trascurati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Il riesame periodico e' coordinato dal RPCT ma dovrebbe essere realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno.



ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO NELLA SOTTO SEZIONE 2.3 DEL PIAO E NEL PIANO DEL MONITORAGGIO ANNUALE

La sotto sezione 2.3 del PIAO, tenendo conto delle disposizioni della L.190/2012 e dei citati PNA:
- prevede l'adozione del PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE (PMA);
- rinvia al PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE per la disciplina di dettaglio del sistema medesimo.

In attuazione delle previsioni della sotto sezione 2.3 del PIAO e', conseguentemente, necessario disciplinare, a mezzo del presente documento, in maniera sistematica e dettagliata, la disciplina del sistema di monitoraggio.

2.1 Monitoraggio sull'attuazione delle misure

Il presente Piano prevede, in primo luogo, il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione programmate nella sotto sezione 2.3 del PIAO.

Tale tipologia di monitoraggio si informa ai principi e alle indicazioni fornite dall'Autorità, e la sua concreta configurazione rispecchia le caratteristiche, dimensionali e di natura organizzativa dell'Amministrazione. Tenuto conto della struttura organizzativa e della articolazione degli uffici e dei servizi, il monitoraggio sull'attuazione delle misure necessita di essere realizzato a cura dei dirigenti/responsabili delle singole unità organizzative.

2.2 Monitoraggio sull'idoneità delle misure e sul funzionamento del sistema di prevenzione

Come indicato dal PNA 2019, il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività".

Si tratta di una tipologia di monitoraggio che presuppone come già avvenuta l'attività di verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione. Utilizzando i dati e le informazioni ricavabili dal monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione, la valutazione sull'idoneità delle misure costituisce il naturale approdo del sistema di monitoraggio.

Tale monitoraggio compete al RPCT ovvero da altri organismi indipendenti dall'attività da verificare. Sulla base dell'idoneità o non idoneità delle misure di prevenzione, il RPCT è, infine, in grado di effettuare il monitoraggio sull'intero sistema di prevenzione della corruzione e, per l'effetto, nella sotto sezione 2.3 del PIAO, che quel sistema riepiloga e descrive.

Anche tale monitoraggio compete al RPCT.

2.3 Disciplina di dettaglio del sistema di monitoraggio - Piano di monitoraggio annuale

Ciò premesso in via generale, di seguito si illustra la disciplina di dettaglio a cui tutte le unità organizzative, uffici e servizi, dell'Amministrazione sono tenuti a conformarsi nell'attività di monitoraggio.

Tenuto conto delle delineate caratteristiche generali del sistema di monitoraggio contenute nella sotto sezione 2.3 del PIAO e conformi alle disposizioni della L.190/2012 e dei PNA, il presente Piano annuale identifica e descrive:

- il livello di monitoraggio;
- il livello di monitoraggio e i criteri di campionamento;
- le misure di prevenzione, i processi/attività oggetto di monitoraggio con la relativa programmazione;
- i criteri di campionamento delle misure da sottoporre a verifica;
- i soggetti del sistema di monitoraggio, le relative responsabilità e le modalità di verifica.



2.3.1 Livelli di monitoraggio: 2 livelli

L'Amministrazione adotta un sistema di monitoraggio articolato sui 2 livelli descritti nel paragrafo 6 PNA 2019, in precedenza indicato.

- monitoraggio di primo livello, sull'attuazione delle misure, a cura di dirigenti/responsabili E.Q.;
- monitoraggio di secondo livello, sulla idoneità delle misure, a cura o del RPCT ovvero da altri organismi di controllo, indipendenti dall'attività da verificare.

Secondo quanto prescritto dal PNA 2019, per il monitoraggio di secondo livello, effettuato o dal RPCT ovvero da altri organismi di controllo, indipendenti dall'attività da verificare, la verifica include come obbligatori:

- audits specifici a cura o del RPCT ovvero di altri organismi di controllo, indipendenti dall'attività da verificare, laddove gli audits costituiscono lo strumento per il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello.

2.3.2 Misure di prevenzione e processi/attività oggetto del monitoraggio e programmazione

Per quanto riguarda i PROCESSI oggetto del monitoraggio, la tecnica di campionamento delle misure specifiche (MS) è:

- il campionamento "ragionato" sulla base dei criteri di seguito riportati.

CRITERI DI CAMPIONAMENTO MISURE SPECIFICHE

In relazione all'esigenza di garantire la concreta fattibilità del monitoraggio, lo stesso ha per oggetto:

- n. 1 MS programmata nella sotto sezione 2.3 del PIAO con riferimento all'unità organizzativa di competenza di ciascun dirigente/EQ.

La scelta della misura deve ricadere su una delle seguenti tipologie:

- A. Misure di controllo;
- B. Misure di trasparenza;
- C. Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- D. Misure di regolamentazione;
- E. Misure di semplificazione;
- F. Misure di formazione;
- G. Misure di rotazione;
- H. Misure di disciplina del conflitto di interessi.

Con riferimento alla tipologia di misura individuata, il dirigente/PO monitorata:

- processi a rischio alto/altissimo al fine di esigenza di tenere delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio;

e

- processi oggetto di segnalazione di illecito.

Monitoraggio I Livello - Dirigenti/Responsabili E.Q. e referenti

La richiesta di verifica in autovalutazione, relativa al monitoraggio di I Livello si basa, per ciascun Ufficio sui seguenti dati:

- la tipologia del monitoraggio;
- la periodicità delle verifiche;
- le verifiche da effettuare su gestione rischio e mappatura processi;
- le verifiche da effettuare su misure generali con le note per la compilazione;



- le verifiche da effettuare su misure specifiche con l'indicazione della tipologia di misura;
- le verifiche da effettuare sulle altre misure;
- le verifiche da effettuare su procedimenti penali e disciplinari;
- le verifiche da effettuare sulle segnalazioni di illecito.

Per ciascuna unità organizzativa, il dirigente/responsabile E.Q. provvede alla autovalutazione e alla documentazione dei dati e delle informazioni relative mediante compilazione delle Tabelle contenute nella richiesta di autovalutazione medesima che, debitamente compilata, funge di report di monitoraggio per il RPCT.

Monitoraggio II Livello - RPCT

La verifica relativa al monitoraggio di II Livello indica:

- la tipologia del monitoraggio;
- la periodicità delle verifiche;
- le verifiche da effettuare su eventi rischiosi, gestione rischio e mappatura processi;
- la valutazione di idoneità delle misure generali;
- la valutazione di idoneità delle misure specifiche;
- la valutazione di idoneità delle altre misure;
- la valutazione sulle segnalazioni di illecito;
- le verifiche da effettuare relative ai procedimenti penali e disciplinari.

Tutte le misure di prevenzione generali, tutte le misure specifiche (MS) selezionate in base ai criteri di campionamento sopra citati, e tutte le altre misure da sottoporre al monitoraggio, con la relativa programmazione, gli indicatori di attuazione, i target, unitamente alle richieste di verifica, vengono trasmesse, a cura del RPCT, a tutti i dirigenti/responsabili E.Q. e ai referenti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di autovalutazione.

Le risultanze del monitoraggio sul sistema di gestione del rischio, sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sulle segnalazioni di illecito costituiscono il presupposto della definizione del successivo sotto sezione 2.3 del PIAO.

2.3.3 Piattaforma ANAC da aggiornare con i dati del monitoraggio

La piattaforma ANAC, laddove in uso all'Amministrazione, per l'acquisizione dei dati sul Piano anticorruzione, confluito nella sotto sezione 2.3 PIAO, che consente l'acquisizione dei dati ed il successivo monitoraggio della medesima sottosezione 2.3 PIAO e della sua attuazione, va aggiornata con i dati del monitoraggio, seguendo le indicazioni dell'art. 3.

2.3.4 Soggetti del sistema di monitoraggio e relative responsabilità

I soggetti:

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
- ai dirigenti e responsabili E.Q., in qualità di componenti della Struttura di Supporto al RPCT;
- i Referenti e/o le figure individuate dal RPCT (anche se non referenti);
- Organismi di controllo, indipendenti dall'attività da verificare;
- i soggetti del servizio di digitalizzazione del sistema di gestione del rischio, a supporto della informatizzazione del sistema e delle attività di monitoraggio.

Ciò premesso, gli adempimenti, le attività, le operazioni e i documenti del sistema di monitoraggio, così come esattamente esplicitati nel PNA 2019 e in precedenza descritti, sono funzionali alla

gestione del rischio di corruzione e, contestualmente, alla gestione della piattaforma ANAC per l'acquisizione del sotto sezione 2.3 del PIAO e, in particolare:

- per la compilazione del questionario e la produzione della relazione annuale del RPCT.

Ai fini della gestione della piattaforma ANAC per l'acquisizione della sotto sezione 2.3 del PIAO e, in particolare, della compilazione del questionario e della produzione della relazione annuale del RPCT, i soggetti del sistema di monitoraggio sono tenuti a collaborare alla rilevazione di dati e informazioni necessari per la produzione dei documenti del sistema di monitoraggio e costituiti dai:

- Richiesta di verifica in autovalutazione del monitoraggio di primo livello di competenza dei dirigenti, responsabili E.Q. e referenti;
- Richiesta di verifica /Report monitoraggio di secondo livello, di competenza del RPCT.

Tutti i soggetti del sistema di monitoraggio sono tenuti a prestare la massima collaborazione al RPCT. In particolare, è prevista un'attività di supporto al RPCT, a cura dei dirigenti/responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio e/o da parte dei referenti anticorruzione, se previsti.

Il RPCT e i responsabili degli uffici e dei servizi si avvalgono del SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ONLINE ANTICORRUZIONE, quale servizio di supporto per la digitalizzazione del sistema di prevenzione della corruzione, che opera con tecnologia ICT, attraverso la piattaforma informatica 'All anticorruzione'.

Per i soggetti che ricoprono la posizione di dipendente dell'Amministrazione, la mancata o insufficiente o parziale collaborazione determina:

- responsabilità disciplinare
- responsabilità correlata alla performance individuale

e, per i dirigenti e i responsabili E.Q.

- responsabilità dirigenziale.

Livello	Uffici	Responsabile	Attività	Misure	Processi	Criteri di campionamento	Periodicità
Primo Livello	Tutti gli Uffici		- MONITORAGGIO PIANIFICATO - MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE - verifica in autovalutazione da parte dei dirigenti/responsabili degli uffici e dei	- tutte le misure generali (MG) e le sole misure specifiche (MS) selezionate dal RPCT su campione ragionato in base ai criteri prefissati	- tutti i processi ai quali vanno applicate le misure generali e specifiche	- campionamento "ragionato" delle MS > In relazione all'esigenza di garantire la concreta fattibilità del monitoraggio, il campionamento include n. 1 MS che il RPCT sceglie	- verifica intermedia e verifica finale



			servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio e/o da parte dei referenti anticorruzione, se previsti		iche caratterizzati da rischi o alto/allertissimo; tutti i processi oggetto di segnalazione di illeciti	tra le tipologie di misure di seguito indicate, e che viene inserita nelle Richieste di verifica indirizzate ai dirigenti/PO: A. Misure di controllo; B. Misure di trasparenza; C. Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; D. Misure di regolamentazione; E. Misure di semplificazione; F. Misure di formazione; G. Misure di rotazione; H. Misure di disciplina del conflitto di interessi	
Secondo livello	Uffici o Anticorruzione / RPCT		- MONITORAGGIO PIANIFICATO - A) MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE - 1.	- misure generali (MG) e specifiche (MS)	- tutti i processi ai quali vanno applicate	N.R.	- verifica intermedia e verifica finale



			<p>per le misure oggetto di monitoraggio di I LIVELLO: verifica della veridicità delle informazioni rese in autovalutazione utilizzando come parametro gli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta; 2. per le misure non oggetto di monitoraggio di I LIVELLO: verifica della attuazione attraverso riscontri documentali, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta</p> <p>B) MONITORAGGIO IDONEITA'- valutazione e giudizio della</p>		<p>le misur e generali e specifiche caratterizzati da rischi o alto/altissimo; tutti i processi oggetto di segnalazione di illeciti</p>		
--	--	--	---	--	---	--	--



			idoneità delle misure, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della effettività				
Secondo livello	Uffici o Anticorruzione / RPCT		- MONITORAGGIO NON PIANIFICATO, da attuare a seguito di segnalazioni che pervengono in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità	- misure di prevenzione di quei processi su cui si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o tramite altri canali	- processi per i quali si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o tramite altri canali	N.R.	- verifica a seguito di segnalazioni che pervengono in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità
Secondo livello	Uffici o Anticorruzione / RPCT		- MONITORAGGIO PIANIFICATO - MONITORAGGIO ATTUAZIONE sotto sezione 2.3 del PIAO del	- N.R.	N.R.	N.R.	N.R.



			PIAO - valutazione e giudizio sul sistema di gestione del rischio di corruzione				
Primo Livello	Tutti gli Uffici		- MONITORAG GIO PIANIFICATO - MONITORAG GIO ATTUAZIONE sotto sezione 2.3 del PIAO del PIAO - valutazione e giudizio sul sistema di gestione del rischio di corruzione	- N.R.	N.R.	N.R.	N.R.



ART. 3 LA PIATTAFORMA ANAC PER L'ACQUISIZIONE DELLA SOTTO SEZIONE 2.3 DEL PIAO

In base alla legge n.190 del 2012, le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti ad approvare, entro il 31 gennaio di ogni anno, la sotto sezione 2.3 del PIAO la quale deve essere tempestivamente pubblicata sul sito istituzionale.

A seguito della definitiva approvazione dei sotto sezione 2.3 del PIAO da parte delle amministrazioni decentrate, l'ANAC ha il compito di verificare e monitorare l'attuazione e del sotto sezione 2.3 del PIAO e delle misure in esso contenute.

Di seguito si ritiene utile riportare, integralmente, le indicazioni dell'ANAC in ordine alle Modalità con cui l'Autorità effettua il MONITORAGGIO della sotto sezione 2.3 del PIAO adottati dalle amministrazioni a livello decentrato.

L'attività dell'ANAC si esplica attraverso:

- la cosiddetta VIGILANZA che costituisce un'attività di monitoraggio sui Piani delle amministrazioni, con il fine ultimo di monitorare

a) la qualità della sotto sezione 2.3 del PIAO;

b) la congruità della sotto sezione 2.3 del PIAO rispetto alle indicazioni fornite dall'Autorità nei Piani Nazionali Anticorruzione;

c) le principali criticità relative all'attuazione della normativa di settore, anche per poter valutare l'opportunità di eventuali correttivi.

In passato, il monitoraggio è stato svolto dall'ANAC su un campione rappresentativo di amministrazioni, a cura di rilevatori esterni, guidati dall'utilizzo di check-list.

Tale modalità organizzativa, pur avendo l'indubbio vantaggio dell'indipendenza e obiettività della valutazione, ha avuto il grande svantaggio di:

- non riuscire a coprire, con il controllo, tutte le amministrazioni tenute all'adozione della normativa.

Per tale motivo l'ANAC si è dotata di un:

- SISTEMA INFORMATICO di acquisizione e monitoraggio dei Piani Triennali, che è un'applicazione Web accessibile al link

L'obiettivo dell'ANAC è di raccogliere, in maniera sistematica, le informazioni che riguardano:

- la definizione della sotto sezione 2.3 del PIAO;

- la programmazione delle misure in esso contenute;

- l'attuazione della sotto sezione 2.3 del PIAO.

Attraverso l'acquisizione di tali dati e informazioni, l'ANAC ha la possibilità di:

- ottenere un feedback completo sullo stato dell'arte dell'attuazione della norma da parte di tutti i comparti, conoscerne le criticità e migliorare costantemente il supporto alle amministrazioni in funzione del feedback ottenuto.

La compilazione del sistema informatico, tuttavia, comporta una serie di vantaggi anche per l'Amministrazione.

In particolare:

- consente una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione della sotto sezione 2.3 del PIAO.

Il sistema, infatti, è stato costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici - attualmente vigenti - contenuti nelle diverse versioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e viene aggiornato alla luce delle modifiche metodologiche proposte nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che,



sostituendo i precedenti PNA, è diventato l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione della sotto sezione 2.3 del PIAO

Da ultimo, va evidenziato che la compilazione del sistema consente:

- la produzione della relazione annuale del RPCT, ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012. La compilazione del sistema, anno dopo anno, è in grado di consentire al RPCT di verificare i progressi della propria sotto sezione 2.3 del PIAO in funzione dei summenzionati requisiti metodologici e, in caso di subentro nel ruolo, di conoscere gli sviluppi passati della sotto sezione 2.3 del PIAO dell'Amministrazione.

Inoltre, costituisce uno strumento di monitoraggio sull'attuazione della propria sotto sezione 2.3 del PIAO nel quale far confluire i dati e informazioni del sistema di monitoraggio.

Per la gestione della piattaforma ANAC:

- i dati e informazioni vanno rilevati con l'ausilio del servizio di supporto specialistico "All anticorruzione", mediante la gestione delle richieste di verifica e dei relativi Report, anche ai fini della tracciabilità documentale del processo gestionale.

Le richieste di verifica e i Report prodotti dal sistema informatico "All anticorruzione" tengono conto:
- dei dati e delle informazioni da acquisire per gestire la piattaforma ANAC di acquisizione del sotto sezione 2.3 del PIAO.

Di seguito sono riepilogate le caratteristiche della piattaforma ANAC, in funzione delle quali vanno elaborate e prodotte le richieste di verifica/Report del monitoraggio.

3.1 Indicazioni per la gestione piattaforma ANAC: Monitoraggio Misure Generali

La macro-sezione "Monitoraggio Misure Generali" (MG) ha ad oggetto la rendicontazione dello stato di attuazione e di idoneità delle misure generali inserite in fase di programmazione.

Esso è diviso nelle seguenti sezioni:

- A. Codice di Comportamento
- B. Rotazione del personale;
- C. Conflitto di interessi;
- D. Whistleblowing;
- E. Formazione;
- F. Trasparenza;
- G. Pantouflage;
- H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna;
- I. Patti di integrità;
- L. Attuazione delle misure generali.

Tenuto conto di quanto sopra, il monitoraggio che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare deve ricomprendere almeno le misure generali sopra indicate, dovendo rilevare le informazioni per la compilazione delle corrispondenti sezioni del questionario Piano Triennale, sezione I - Trattamento del rischio: previsione delle misure generali.

Va tenuto presente che, per le misure generali programmate, la piattaforma apre la relativa sezione specifica, contenente una pluralità di domande volte alla rendicontazione delle modalità di adozione della misura e dei principali risultati della sua adozione.



3.2 Indicazioni per la gestione piattaforma ANAC: Monitoraggio Misure Specifiche

La macro-sezione "Monitoraggio Misure Specifiche" (MS) ha ad oggetto la rendicontazione dello stato di attuazione e di idoneità delle misure specifiche inserite in fase di programmazione. Esso è diviso nelle seguenti sezioni:

- A. Misure di controllo;
- B. Misure di trasparenza;
- C. Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- D. Misure di regolamentazione;
- E. Misure di semplificazione;
- F. Misure di formazione;
- G. Misure di rotazione;
- H. Misure di disciplina del conflitto di interessi;
- I. Attuazione delle misure specifiche.

Tenuto conto di quanto sopra, il monitoraggio che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare deve ad oggetto almeno le misure specifiche programmate nella sotto sezione 2.3 del PIAO per le tipologie suddette.

3.3 Indicazioni per la gestione piattaforma ANAC: Monitoraggio-Dati generali

La macro-sezione "Dati generali" ha ad oggetto una serie di domande volte ad offrire un quadro generale sulla idoneità del sistema di prevenzione della corruzione definito dall'Amministrazione. In tal senso, le domande sono volte ad indagare aspetti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la manifestazione di eventuali eventi corruttivi, l'avvio procedimenti penali o disciplinari legati a fenomeni corruttivi.

Esso è diviso nelle seguenti sezioni:

- A. Gestione del rischio
- B. Altre misure
- C. Procedimenti penali
- D. Procedimenti disciplinari
- E. Considerazioni generali sull'efficacia dell'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sul ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Si ritiene utile riportare, di seguito, in maniera integrale, le indicazioni fornite dall'ANAC in ordine al contenuto delle singole sezioni, tenuto conto che le richieste di verifica/report di monitoraggio, che i dirigenti/responsabili sono tenuti a compilare, sono funzionali a generare anche i dati e le informazioni da inserire nelle sezioni medesime.

A. Gestione del rischio

MONITORAGGIO sotto sezione 2.3 del PIAO > A. Gestione del rischio

Il monitoraggio oggetto del presente Piano deve tener conto che, con riguardo alla sezione relativa alla gestione del rischio, il sistema informatico ANAC richiede, in primo luogo, di indicare se si sono verificati eventi corruttivi nell'annualità di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione. Richiede, altresì, di indicare se nella singola area di rischio erano state previste misure di prevenzione della corruzione per gli eventi verificati.



Successivamente il sistema propone una serie di domande attraverso le quali è richiesto di indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato effetti:

- sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo (indicando, in corrispondenza di tale opzione, se la consapevolezza è aumentata, è diminuita o è rimasta invariata);
- sulla capacità di scoprire casi di corruzione (indicando, in corrispondenza di tale opzione, se la capacità è aumentata, è diminuita o è rimasta invariata);
- sulla reputazione della società o dell'ente pubblico economico (indicando, in corrispondenza di tale opzione, se la reputazione è aumentata, è diminuita o è rimasta invariata).

E' altresì richiesto di indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV e all'Organo di Indirizzo Politico sulle disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e la loro natura.

Da ultimo, è richiesto di indicare se il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

B. Altre misure

MONITORAGGIO sotto sezione 2.3 del PIAO > B. Altre misure

In questa sezione, Il sistema informatico ANAC richiede la rendicontazione di altre misure per la prevenzione della corruzione non incluse nelle altre sezioni. Il sistema di monitoraggio oggetto del presente piano deve tenere conto, in particolare, che viene richiesto:

- di indicare se e' stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

Inoltre, viene richiesto:

- di indicare se sono pervenuti da parte di soggetti esterni suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione.

C. Procedimenti penali

MONITORAGGIO sotto sezione 2.3 del PIAO > C. Procedimenti penali

In questa sezione, il sistema informatico ANAC richiede:

- di indicare se vi sono state denunce a carico di dipendenti dell'Amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

In via ulteriore, e' richiesto di indicare:

- se sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'Amministrazione nell'anno di riferimento del Piano in esame.

Anche con riguardo a questo profilo, il sistema di monitoraggio oggetto del presente Piano deve prevedere la rilevazione delle necessarie informazioni e dei relativi dati.

D. Procedimenti disciplinari

MONITORAGGIO sotto sezione 2.3 del PIAO > D. Procedimenti disciplinari

In questa sezione è richiesto di indicare:

- se nel corso dell'anno di riferimento del sotto sezione 2.3 del PIAO in esame sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio e non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti dell'Amministrazione.

Le informazioni e i dati su tale profilo debbono essere oggetto di rilevazione, verifica e report di monitoraggio



E. Considerazioni generali sull'idoneità dell'attuazione del sotto sezione 2.3 del PIAO e sul ruolo del RPCT.

MONITORAGGIO sotto sezione 2.3 del PIAO > E. Considerazioni generali sull'idoneità dell'attuazione del sotto sezione 2.3 del PIAO e sul ruolo del RPCT

In questa sezione sono poste domande generali sulla idoneità del sistema di prevenzione della corruzione e sul ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

E' richiesto di indicare, attraverso una valutazione sintetica, lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, selezionando "Buono", "Medio", "Sufficiente" o "Non sufficiente".

Conseguentemente, è necessario esplicitare, in un campo di testo libero, le ragioni che hanno determinato il livello di attuazione individuato nella domanda precedente.

E' richiesto di indicare, attraverso una valutazione sintetica:

- l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste e attuate, ("Idonea", "Parzialmente idonea" o "Non idonea").

Per esplicitare le ragioni che hanno determinato il grado di idoneità, il RPCT Si basa sulle informazioni e i dati rilevati e documentati nei Report di monitoraggio.

Infine, il sistema informatico ANAC richiede di indicare, attraverso una valutazione sintetica:

- l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio, ("Efficace", "Parzialmente efficace" o "Non efficace").

Per esplicitare le ragioni che hanno determinato il livello di impulso e coordinamento del RPCT, vanno utilizzati i Report di monitoraggio e tutti i documenti e gli atti dai quali risultano le soluzioni organizzative e procedurali adottate dall'Amministrazione con riferimento al ruolo, ai compiti e alle funzioni del RPCT.

3.4 Indicazioni per la gestione piattaforma ANAC: soggetti del sistema di monitoraggio

L'accesso al servizio ANAC è riservato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ovvero Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e ai componenti la Struttura di Supporto, Referenti e/o le figure individuate dal RPCT (anche se non referenti) denominati:

- Assistenti-RPCT.

L'RPC e gli Assistenti-RPCT sono autorizzati all'utilizzo delle credenziali (Nome utente e password) rilasciate dall'Autorità per l'accesso alla Piattaforma online ANAC per l'acquisizione dei Piani Triennali con i seguenti due profili:

- RPCT

- Assistente RPCT

Il profilo Assistente RPCT e' stato introdotto specificatamente per il sistema informatico Piattaforma online ANAC per l'acquisizione dei Piani Triennali e non deve necessariamente corrispondere al Referente RPCT.

Lo scopo dell'Assistente RPCT e' semplicemente quello di aiutare il RPCT nella compilazione del questionario.



ART. 4 MONITORAGGIO E RELAZIONE ANNUALE RPCT

Le indicazioni ANAC in ordine al rapporto tra MONITORAGGIO E RELAZIONE ANNUALE RPCT sono di seguito riportate come risultanti dal PNA 2019.

Ricorda l'ANAC che:

- i RPCT sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, una relazione annuale - da trasmettere all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione - sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei PIAO, Sez. 2.3.

- sulle modalità di redazione della relazione l'Autorità fornisce annualmente indicazioni e ha messo a disposizione uno schema di Relazione pubblicato sul sito.

A partire dal 2019, i RPCT che hanno utilizzato la piattaforma di ANAC per l'acquisizione dei PIAO, Sez. 2.3 (cfr. infra paragrafo 6. "Pubblicazione del PIAO, Sez. 2.3") hanno potuto usufruire della stessa piattaforma per elaborare anche la relazione annuale.

Dalla relazione deve emergere una valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure contenute nel PIAO, Sez. 2.3.

In particolare, il RPCT è chiamato a relazionare sul monitoraggio delle misure generali e specifiche individuate nel PIAO, Sez. 2.3.

La relazione costituisce, dunque, un importante strumento di monitoraggio in grado di evidenziare l'attuazione del PIAO, Sez. 2.3, l'efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate.

Secondo l'ANAC, le evidenze, in termini di criticità o di miglioramento che si possono trarre dalla relazione, devono guidare le amministrazioni nella elaborazione del successivo PIAO, Sez. 2.3. D'altra parte, la relazione costituisce anche uno strumento indispensabile per la valutazione da parte degli organi di indirizzo politico dell'efficacia delle strategie di prevenzione perseguite con il PIAO, Sez. 2.3 e per l'elaborazione, da parte loro, degli obiettivi strategici.

Sotto il profilo operativo, dopo aver completato l'inserimento dei dati nei tre QUESTIONARI (Anagrafica, Piano Triennale e Monitoraggio Attuazione), è possibile:

- scaricare un documento in formato word contenente la bozza della Relazione Annuale che gli RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

Tale documento, realizzato a partire dalle informazioni inserite nei suddetti questionari, può essere utilizzato ai fini della pubblicazione della Relazione Annuale, come specificato nel comunicato del Presidente dell'Autorità del 13 novembre 2019. E' opportuno precisare che, sebbene il documento sia modificabile in ogni sua parte:

- il RPCT non deve alterarne i dati inseriti, ovvero può integrare il contenuto aggiungendo ulteriori note, può migliorarne la formattazione e presentazione adattandola alla identità visiva, agli standard e template della propria organizzazione, ma NON deve cambiare il contenuto sostanziale.

La relazione annuale predisposta dalla piattaforma è suddivisa nelle seguenti sezioni:

1. Anagrafica amministrazione
2. Anagrafica RPCT
3. Rendicontazione misure generali
4. Rendicontazione misure specifiche
5. Monitoraggio gestione del rischio
6. Monitoraggio altre misure
7. Monitoraggio procedimenti penali
8. Monitoraggio procedimenti disciplinari

9. Considerazioni generali

10. Monitoraggio misure specifiche

ANAC raccomanda di editare comunque il documento prodotto dalla Piattaforma per correggerne la formattazione ed aggiornare il sommario.